

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'associazione denominata: Ledum Acqua Forma.

L'associazione Ledum Acqua Forma assume la forma giuridica di Associazione nel rispetto della normativa in materia e conserva la sua natura e i suoi scopi. L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata. L'associazione Ledum Acqua Forma è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione.

L'acronimo APS sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore e solo in costanza di iscrizione allo stesso.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede istituzionale in La Maddalena, via Corsica, 2.

Art. 3 – Oggetto e scopo

L'associazione esercita in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, qui di seguito elencate, ai sensi dell'art. 5 lettere y e d del D. Lgs n.117/2017:

- A) prestare la propria opera ed organizzare corsi di salvataggio acquatico e le sue specializzazioni in tutta la sua estensione (mare, laghi, piscine, fiumi, ambienti lagunari e ambienti terrestri etc);
- B) istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento dei brevetti di Assistente Bagnanti dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.);
- C) istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento dei brevetti di specialità previsti dalla associazione e dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.);
- D) cooperare al soccorso dei naufraghi e dei pericolanti ovunque essi si trovino;
- E) formare in ambito della sicurezza per la prevenzione e gestione delle emergenze incendi;
- F) prevenzione agli annegamenti e asfissie per sommersione;
- G) sensibilizzare la collettività e l'opinione pubblica alle tematiche del salvamento, della sicurezza ambientale ed acquatica mediante l'organizzazione di manifestazioni, tavole rotonde, dibattiti sul tema del salvamento, anche con appropriate pubblicazioni, al fine di sviluppare e favorire la cultura della prevenzione, dei pericoli, nonché del salvataggio e dei primi soccorsi;
- H) sviluppare e sperimentare nuovi strumenti e sistemi idonei ed efficienti al salvataggio
- I) formare figure altamente specializzate in specifiche settori del salvamento;
- J) Sviluppare al proprio interno il settore di Protezione Civile di volontariato, attraverso l'iscrizione agli uffici di Protezione Civile di competenza e al gruppo di Protezione Civile Nazionale della FISA;
- K) indire premi, bandi di gara e concorsi, nonché conferire onorificenze;
- L) indire corsi di formazione e di aggiornamento per studenti, docenti e personale ATA delle scuole statali e non, di ogni ordine e grado, con lo scopo e la finalità di divulgare ed insegnare le tecniche di primo soccorso e rianimazione, le arti marinesche, facendo prevenzione degli incidenti;
- M) organizzare e svolgere corsi di formazione, qualificazione, di aggiornamento e specializzazione per favorire e sviluppare le capacità culturali e professionali di quanti esercitano o intendono esercitare attività di salvataggio e nautiche;

Sabine Pilato Gruppo Salvo

- N) diffondere la pratica del nuoto ai fini della sopravvivenza e del salvataggio;
- O) attivare, promuovere, sviluppare settori del salvamento altamente specializzati quali: nuoto, medical rescue, soccorritore fluviale, soccorso alluvionale, soccorritore lacustre, soccorritore speleologo, protezione civile, soccorritore e pilota di moto d'acqua, soccorso con presidi di salvataggio avanzati, soccorso a subacquei, bagnino di terra, paracadutismo ascensionale per soccorso e ricerca, acquafitness al fine del mantenimento degli standard operativi, sopravvivenza in mare, soccorritore cinofilo in ogni sua forma acquatica e terrestre, rescue board, elisoccorritore, soccorritore con hovercraft, soccorso e ricerca a mezzo droni, minaccia e salvaguardia dell' ambiente marino, emergenza-soccorso e protezione ambientale, settore umanitario, baby rescue.
- P) promuovere ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali, con particolare riguardo al rispetto dell'ambiente marino e delle acque interne;
- Q) promuovere e sensibilizzare la diffusione delle tecniche del salvamento mediante la pubblicazione di manuali, opuscoli e riviste.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 – Patrimonio

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati, dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari da parte di associati e di terzi;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate e rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, derivanti da attività di cui agli art. 5 e 6 del codice del terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

In nessun caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di recesso o esclusione dell'associato può darsi luogo alla restituzione di quanto versato.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, l'assemblea delibererà sulla devoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 9 del codice del terzo settore.

Art. 5 – Associati

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Il consiglio direttivo può deliberare il pagamento di una quota annuale per il mantenimento della qualifica di socio. E' inoltre ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - ~~esaminare~~ i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (se previsto per legge)
- Organo di revisione (se previsto per legge).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 7 – Assemblea dei soci

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un associato.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo direttivo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Sobun Puroto Gio. N. Salm

7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
9. L'assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
11. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
13. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono

opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di direttivo.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Art. 9 – Presidente

1. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 - Organo di Controllo

L'organo di controllo (ove previsto), anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale (ove previsto) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 – Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 12 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ai sensi dell'art. 9 del CTS.

Art. 14 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Art. 15 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 17 - Norma Transitoria

- 1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore medesimo.**
- 2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore e solo in costanza di iscrizione allo stesso.**